



**GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  
AI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE BASILICATA  
("SEL EE7") – LOTTO 1 - CIG: 7577437AD1**

**CONVENZIONE**



## CONVENZIONE

### per la fornitura di energia elettrica ai Soggetti Pubblici della Regione Basilicata ("SEL EE7")

**La Società Energetica Lucana Spa**, con sede legale in Potenza, C.so Umberto I n.28, P.IVA 01708170764, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Ignazio PETRONE, nato a Potenza il 27/08/1965 (nel seguito per brevità anche "Società");

e

**EDISON ENERGIA SPA**, con sede legale in MILANO, Via Foro Buonaparte n.31, P.IVA 08526440154, in persona del procuratore e Legale rappresentante Davide Macor, nato a Torino il 25 settembre 1967, giusti poteri allo stesso conferiti da atto di procura n. 169.625 REP. e 30.698 RACC. notaio Alfonso Colombo in Milano (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

di seguito congiuntamente anche "Parti"

#### *Premesso che*

- a) la Società Energetica Lucana S.p.A., costituita al fine di promuovere interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei Soggetti pubblici della Regione Basilicata così come disposto dall'art.9 L.R. Basilicata 31/2008 ha indetto, in qualità di centrale di committenza regionale in materia di energia, una gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica in favore delle Amministrazioni, ai sensi del combinato disposto delle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. 50/2016 e disposizioni attuative; art.1, comma 7, L. 135/2012; art. 1, commi 455 e 456, L. 296/2006; art. 26 comma 1 della L. 488/1999; art.9 della L.R. Basilicata 31/2008; art. 32, comma 5, L.R. Basilicata n. 18/2013..
- b) l'Amministratore Unico della Società ha adottato la delibera a contrarre n. 18AU042 del 12.07.2018;
- c) il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 26/07/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul "profilo del committente" [www.societaenergeticalucana.it](http://www.societaenergeticalucana.it), nonché per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale;
- d) con deliberazione n. 18AU055 del 28/09/2018 è stata disposta l'aggiudicazione della Gara in oggetto in favore del concorrente EDISON ENERGIA SPA che ha manifestato espressamente, nell'Allegato 1bis, la volontà di impegnarsi a dare esecuzione alla presente Convenzione e ai contratti di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) i controlli sul possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario hanno avuto esito positivo, come da Delibera n. 18AU063 del 31/10/2018 sulla intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- f) l'Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione;



- g) la richiesta dell'Informazione Antimafia, inoltrata tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), ha il seguente numero di prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0189534\_20181018 del 18/10/2018;
- h) ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, "Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente," le stazioni appaltanti procedono "anche in assenza dell'informazione antimafia";
- i) nella Deliberazione avente ad oggetto l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione sono indicate le ragioni di urgenza di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- j) la presente Convenzione viene dunque sottoscritta in assenza dell'informazione antimafia, ferme restando le previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso di cui all'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011;

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue.

## 1. Definizioni

**Società/Stazione Appaltante:** Società Energetica Lucana S.p.A.;

**Regione:** Regione Basilicata;

**Amministrazioni:** i Soggetti pubblici indicati all'art. 9, comma 2 lett. c), della L.R. Basilicata n.31/2008 e s.m.i., escluso Acquedotto Lucano s.p.a.;

**Amministrazione ordinante:** Amministrazione che ha emesso l'ordinativo di fornitura;

**Amministrazione contraente:** Amministrazione che ha stipulato il contratto di fornitura attuativo della Convenzione "SEL EE7";

**Amministrazione già in Convenzione / già in fornitura :** Amministrazione che ha aderito alla precedente Convenzione per la fornitura di energia elettrica siglata dalla Società;

**Convenzione:** la presente Convenzione stipulata/da stipulare tra la Società e l'Aggiudicatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, commi 455 e 456 L. 296/2006 e 26, comma 1, L. 488/1999;

**SEL EE7:** la denominazione abbreviata della procedura al termine della quale viene siglata la presente Convenzione;

**Concorrente:** l'operatore economico che ha partecipato alla gara SEL EE7;

**Aggiudicatario:** il Concorrente risultato aggiudicatario della gara SEL EE7;

**Fornitore:** l'Aggiudicatario che ha sottoscritto la presente Convenzione;

**Contratti di fornitura e/o Contratti attuativi:** i contratti attuativi della Convenzione stipulati tra le Amministrazioni e il Fornitore;

**Ordinativo di fornitura/Ordinativo:** il documento, conforme all'Allegato 5, a mezzo del quale l'Amministrazione manifesta al Fornitore la volontà di stipulare il contratto di fornitura;

**POD:** punto/i di prelievo;



**PUN:** Media dei prezzi zonal di Mercato del Giorno Prima (MGP) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere.

**PUNIndex:** è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori orari del PUN, rilevati sulla piattaforma telematica: Mercato Elettrico - Mercato Elettrico a Pronti (MPE) - Mercato del Giorno Prima (MGP). Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i dati di sintesi MPE-MGP – riepilogo; colonna media dei Prezzo d’acquisto. PUN (€/MWh) della sintesi mensile, nella sezione Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche.

**Prestazioni contrattuali:** prestazioni oggetto della Convenzione e dei contratti di fornitura;

**Data di attivazione della fornitura:** data di inizio della erogazione di energia elettrica;

**Quantitativo massimo di energia elettrica, Valore economico complessivo della Convenzione, Importo contrattuale della Convenzione, Valore dei singoli contratti di fornitura:** definizioni contenute nel Par.4 del Disciplinare;

**Codice:** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica):** l’Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2019”.

**TIV (Testo Integrato Vendita):** Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i. “Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”;

**Distributore:** è il soggetto esercente, in regime di concessione, l’attività di distribuzione dell’energia elettrica alla cui rete è connesso il POD dell’Amministrazione;

**Switch/Switching:** processo attraverso il quale avviene il cambio Fornitore rispetto a uno o più POD di una singola Amministrazione;

**ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti;

**Bando:** bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

**Energia Verde:** è l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i.;

**Garanzia di Origine (GO):** ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all’art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.



**Opzione Verde:** è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l'opzione.

**Utenze Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).

**Utenze Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

## 2. Valore delle premesse e degli atti di gara

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati:

- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- gli atti di gara;
- gli atti e documenti richiamati negli atti di gara e nella presente Convenzione;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dall'Aggiudicatario (ed in particolare l'Offerta Economica, di cui all'Allegato 2 e la Garanzia definitiva di cui all'Allegato 4).

## 3. Disciplina applicabile

La Convenzione è disciplinata, oltre che dal presente atto e dagli altri atti di gara, dal Codice e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.

## 4. Oggetto e durata della Convenzione. Proroga

Oggetto della Convenzione è la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione delle utenze delle Amministrazioni. In particolare, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire l'energia elettrica nella misura da esse richiesta con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del **quantitativo massimo** di 340.000.000 kWh (per il LOTTO 1) ed in conformità alla presente Convenzione.

La presente Convenzione detta le condizioni generali di ogni contratto di fornitura concluso tra la singola Amministrazione contraente e il Fornitore, mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura.

La Convenzione non è fonte di obbligazione per la Società né nei confronti del Fornitore né nei confronti delle Amministrazioni, salvo quelle espressamente alla stessa riferite; né è fonte diretta di obbligazioni per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, in quanto le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'eventuale conclusione dei contratti di fornitura attuativi.

Le Amministrazioni non sono in alcun modo vincolate all'utilizzo della Convenzione, ma ne hanno facoltà, né tantomeno sono obbligate a richiedere al Fornitore un quantitativo minimo di energia elettrica; inoltre, il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo di energia elettrica che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato indicato nell'ordinativo.



Eventuali differenze tra il quantitativo massimo di energia elettrica (e il corrispondente valore economico complessivo della Convenzione) e i quantitativi di energia elettrica effettivamente richiesti e/o erogati, così come la divergenza tra le Amministrazioni indicate nell'Allegato 6 e le Amministrazioni effettivamente ordinanti, non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di energia elettrica alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni, né essere causa di aumento del prezzo offerto.

La presente Convenzione ha una durata pari a diciotto mesi decorrenti dalla data di stipula. Tale durata potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo Fornitore e comunque fino ad ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta, debitamente motivata, che la Società trasmetterà al Fornitore, purché non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito e, comunque, sempre nei limiti dello stesso. Durante il periodo di proroga la Convenzione continuerà a vigere alle medesime condizioni. Il Fornitore, con la stipula della presente Convenzione, si impegna sin d'ora ad accettare la richiesta di proroga della Società alla quale deve dare seguito.

Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno emettere gli ordinativi di fornitura; ne consegue che la Convenzione resta efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.

Non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.

## **5. Oggetto e durata degli ordinativi e dei contratti di fornitura. Proroga**

Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione attraverso la stipula dei contratti di fornitura attuativi e, a tal fine, emettono e trasmettono, secondo le modalità di cui appresso, il cd. "ordinativo di fornitura".

L'ordinativo è un documento attraverso il quale l'Amministrazione manifesta la propria volontà di utilizzare la Convenzione e attivare la fornitura di energia elettrica in uno o più dei propri POD. Va redatto in conformità all'Allegato 5, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato e, in particolare, deve indicare per ogni POD il luogo, le caratteristiche ed il quantitativo annuo presunto della fornitura per tutta la durata del singolo contratto. Il quantitativo annuo presunto verrà calcolato sul consumo storico dell'energia elettrica da parte dell'Amministrazione richiedente, restando inteso che **il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo di energia elettrica, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.**

L'Amministrazione, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura), connessione e dispacciamento in conformità alla normativa vigente.

In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali, l'Amministrazione ordinante è obbligata ad allegare l'apposita dichiarazione fiscale congiuntamente alla trasmissione dell'ordinativo. Nel caso di tardiva trasmissione della dichiarazione fiscale, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile, previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.



Entro il quantitativo massimo innanzi indicato il Fornitore è tenuto ad erogare alle Amministrazioni l'energia elettrica necessaria a soddisfare l'effettivo fabbisogno delle stesse e quindi anche se detto fabbisogno dovesse non corrispondere, perché maggiore o minore, al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura.

#### **Procedura di adesione alla Convenzione**

Di seguito si specificano i passaggi necessari al perfezionamento del contratto di fornitura; a tal proposito si tenga però conto che alcuni dettagli potranno essere modificati nella riunione operativa convocata dalla Società subito dopo la stipula della presente Convenzione.

Per attivare la procedura di adesione alla Convenzione, l'Amministrazione deve trasmettere alla Società l'ordinativo di fornitura firmato digitalmente.

Entro il 23 del mese, la Società trasmette via PEC al Fornitore gli ordinativi ricevuti, unitamente ad un file Excel contenente un riepilogo delle informazioni necessarie all'attivazione delle utenze relative ai suddetti ordinativi raccolti fino al 20 dello stesso mese. Qualora il 23 cada in un giorno festivo, la trasmissione verrà effettuata nel primo giorno lavorativo precedente.

Il Fornitore, entro 7 giorni dalla ricezione degli ordinativi, comunica alla Società e a ciascuna Amministrazione ordinante, **l'accettazione dell'ordinativo e l'avvenuto invio al Distributore Locale della richiesta di attivazione della fornitura.**

Il Fornitore non dovrà dare esecuzione agli ordinativi di fornitura:

- trasmessi da Soggetti diversi dalla Società; in tal caso dovrà tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione e la Società, spiegando le ragioni del rifiuto;
- non completi in ogni parte necessaria (ai sensi dell'Allegato 5 e della presente Convenzione); in tale caso dovrà chiedere all'Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo stesso, l'emissione di un nuovo e completo ordinativo;

Si precisa inoltre che il Fornitore **potrà decidere di non dare esecuzione agli ordinativi di fornitura** solo nei casi che seguono (in dette ipotesi entro 7 giorni dalla ricezione degli ordinativi dovrà comunicare alla Società e all'Amministrazione ordinante le ragioni della mancata accettazione e contestualmente, nel caso di cui alla lett. a) richiedere la garanzia e, nei casi di cui alle lett. b) e c) trasmettere la documentazione di cui appresso):

- a) In caso di ordinativi provenienti da Organismi di diritto pubblico (diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta) per i quali vi sia pericolo di insolvenza, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere all'Organismo ordinante di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'ordinativo di fornitura emesso. Tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore



entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordinativo. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a non dare esecuzione all'ordinativo pervenuto fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta;

- b) in caso di ordinativi trasmessi da Organismi di diritto pubblico verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione e/o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a non dare esecuzione all'ordinativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine, il Fornitore, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordinativo, dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono;
- c) fermo restando quanto stabilito al punto precedente, in caso di ordinativi trasmessi da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione e/o in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura oggetto della presente Convenzione, il Fornitore è legittimato a non dare esecuzione all'ordinativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordinativo, dovrà produrre adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono.

Fermo restando quanto sopra previsto, il Fornitore è obbligato a dare seguito agli ordinativi di fornitura.

**Nel caso in cui il Fornitore abbia accettato l'ordinativo, deve comunicare alla Società e alle Amministrazioni ordinanti, non oltre la data di attivazione della fornitura indicata nell'ordinativo, l'esito della richiesta avanzata al Distributore; in particolare:**

- in caso di esito negativo, deve comunicare alla Società e alle Amministrazioni le ragioni di tale esito e assistere le Amministrazioni nella predisposizione di un nuovo ordinativo al fine di superare le problematiche che hanno impedito in precedenza l'attivazione (es. modifica e/o integrazione dati) e consentire lo switch per il mese successivo (salvo che ciò sia impedito o reso difficoltoso da inadempimenti o mancata collaborazione del Distributore o dell'Amministrazione);
- in caso di esito positivo, deve confermare via PEC alla Società e a ciascuna Amministrazione la data di effettiva attivazione della fornitura e il nominativo e i recapiti del Responsabile della Fornitura. A tale comunicazione andrà allegata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. **Il contratto di fornitura si intenderà concluso il giorno in cui il Fornitore trasmetterà detta comunicazione via PEC alla relativa Amministrazione.**

Fermo restando le modalità di conclusione dei contratti, la **data di attivazione della fornitura** coincide con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli ordinativi





(trasmessi dalla Società non oltre il 23 del mese), purché le Amministrazioni trasmettano detti ordinativi entro il 20 dello stesso mese.

Nel caso di POD già in fornitura con l'Aggiudicatario, non essendo necessario procedere allo switch, la data di attivazione della fornitura coincide con il primo giorno del mese successivo, anziché con il primo giorno del secondo mese successivo.

L'Amministrazione dovrà indicare nell'ordinativo di fornitura la data di attivazione tenendo conto di quanto sopra o, in alternativa, una data successiva se il contratto con il Fornitore uscente prevede termini di preavviso maggiori. Fermo restando il caso di esito negativo dello switch, il Fornitore deve attivare la fornitura a partire dalla data indicata nell'ordinativo.

Le Amministrazioni, successivamente alla stipula del contratto di fornitura, possono aggiungere POD all'ordinativo di fornitura allora trasmesso, richiedendolo al Fornitore e senza dover emettere un nuovo ordinativo, sempre che detta integrazione non comporti un aumento del valore stimato della fornitura.

I contratti di fornitura avranno una durata massima di diciotto mesi, prorogabile fino ad ulteriori sei mesi. Il termine dei diciotto mesi inizierà a decorrere a partire dalla data di attivazione della prima fornitura. Di conseguenza, può accadere che le forniture delle Amministrazioni che aderiranno successivamente abbiano una durata inferiore ai diciotto mesi, sempre salvo proroga. Pertanto la durata delle forniture potrà divergere da Amministrazione ad Amministrazione.

Tale durata potrà essere prorogata, fino ad un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta debitamente motivata, che l'Amministrazione trasmetterà al Fornitore. Durante il periodo di proroga, il contratto di fornitura continuerà a vigere alle medesime condizioni. Il Fornitore, con la stipula della presente Convenzione, si impegna sin d'ora ad accettare la richiesta di proroga dell'Amministrazione alla quale è tenuto a dare seguito, purché non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito e, comunque, sempre nei limiti dello stesso.

## **6. Obbligazioni del Fornitore**

Il Fornitore con la stipula della Convenzione e per tutto il periodo di vigenza della stessa e dei contratti di fornitura:

- conferma di essere a conoscenza del fatto che le Amministrazioni non sono in alcun modo vincolate all'utilizzo della Convenzione o alla richiesta di un quantitativo minimo di energia elettrica e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo di energia elettrica e il valore economico complessivo della Convenzione indicati nel Disciplinare di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di energia elettrica alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della Società e/o delle Amministrazioni, né essere causa di aumento del prezzo offerto;



- si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni e a fornire loro energia elettrica sino alla concorrenza del limite massimo di 340.000.000 kWh, in quantità pari a soddisfare l'effettivo fabbisogno delle Amministrazioni, anche se maggiore o minore rispetto al quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura;
- si impegna a eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto degli ordinativi di fornitura;
- si impegna a erogare energia elettrica presso i POD indicati dalle Amministrazioni ordinanti nell'ordinativo e per l'intero periodo di fornitura;
- si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni; e si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o del singolo contratto di fornitura;
- si impegna, in caso di disservizi e interruzioni della fornitura, e ferma restando l'eventuale imputabilità della responsabilità al Distributore, a ripristinare, nel limite delle proprie competenze, l'erogazione dell'energia elettrica;
- si impegna a stipulare, in conformità alla normativa vigente, per conto dell'Amministrazione, gli atti necessari all'attivazione della fornitura di energia elettrica nelle tempistiche previste nel Codice di Rete del trasportatore di competenza;
- si impegna a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura, per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 20% del massimale del Lotto.
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nella Convenzione e negli altri atti di gara;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Società, assumendosene ogni relativa alea;



- dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni ed alla Società, per quanto di propria competenza, ogni circostanza di cui abbia notizia che abbia influenza rilevante sull'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura;
- è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula della presente Convenzione;

Inoltre, il Fornitore, dal punto di vista più prettamente operativo, si impegna a:

- assistere le Amministrazioni nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- rendere disponibile alle Amministrazioni contraenti un'area del proprio sito web dove poter effettuare il *download* delle fatture, reperire informazioni relative allo stato di attivazione della fornitura e quant'altro le Parti dovessero di seguito stabilire;
- trasmettere alla Società, entro 15 giorni dall'emissione, **un file in formato Excel contenente tutti i dati presenti nelle fatture**, conforme al modello che verrà definito nel corso della riunione convocata dalla Società subito dopo la stipula;
- trasmettere alla Società, entro 15 giorni dalla richiesta, un file contenente i dati sui consumi di energia elettrica relativi ad un determinato periodo di fornitura con l'indicazione delle letture del gruppo di misura effettuate dal distributore locale (ove disponibili);



- rispettare scrupolosamente i termini indicati nel presente atto per tutti gli adempimenti a proprio carico;
- osservare tempestivamente le indicazioni operative eventualmente impartite dalle Amministrazioni contraenti o dalla Società, per quanto di rispettiva ragione;
- trasmettere alla Società o alle Amministrazioni contraenti, entro 10 giorni dall'istanza, le informazioni richieste al fine di consentire, alla Società e alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, il controllo circa la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Amministrazioni contraenti;
- prendere parte alla riunione, convocata dalla Società subito dopo la stipula, finalizzata a definire nel dettaglio le modalità operative e i termini con cui dare attuazione alle previsioni della presente Convenzione.

## **7. Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali**

Ciascuna Amministrazione contraente nomina, in riferimento al proprio contratto di fornitura, un responsabile del procedimento tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali. Il nominativo del Responsabile del procedimento, e quello del Direttore dell'esecuzione, ove nominato, andranno indicati nell'Ordinativo di fornitura conforme all'Allegato 5.

A tal fine, le Amministrazioni contraenti hanno l'onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza ed impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

**La Società non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore, che l'Amministrazione contraente deve contestare direttamente al Fornitore e notificare (solo) per conoscenza alla Società.**

Il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione contraente fornisce al Responsabile del Procedimento della Società dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto. Nell'ambito di tale attività di scambio di informazioni, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente deve comunicare alla Società, tempestivamente, anche le eventuali problematiche sorte nella fase esecutiva del proprio contratto di fornitura e gli eventuali inadempimenti del Fornitore.

Esaurita la fase di verifica della conformità delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, in caso di esito positivo del controllo, il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione contraente rilascia la documentazione attestante la regolare esecuzione e, al fine di consentire lo svincolo della garanzia definitiva, la trasmette alla Società nei termini da quest'ultima indicati.



La Società ha la facoltà di controllare, secondo le modalità dalla stessa ritenute più opportune, che il Fornitore esegua correttamente (ovvero in conformità a tutto quanto previsto negli atti di gara e nella normativa vigente) le prestazioni contrattuali. A tal fine potrà richiedere al Fornitore informazioni ulteriori a quelle già previste nel presente atto ed impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

Ne consegue che il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e alla Società, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga pertanto a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni e dalla Società così come sopra specificato.

## 8. Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento

I corrispettivi dovuti al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti per la fornitura di energia elettrica oggetto della Convenzione saranno calcolati, applicando ai consumi effettivi dei Punti di Prelievo, differenziati per tipologia di utenza e fasce orarie il prezzo determinato, dalla somma:

- degli spread offerti per il Lotto di pertinenza - espressi in Euro/MWh e differenziati per tipologie di utenza e Fascia Oraria;
- del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MTE-MGP);

I prezzi offerti dal Fornitore, di seguito riportati, espressi in Euro/MWh, sono da intendersi al netto delle perdite di rete. I corrispettivi indicati saranno dunque incrementati delle corrispondenti Perdite di Rete.

### Utenze in media tensione (usi diversi) – MT

| Fascia<br>di Prelievo | Prezzi offerti<br>cifre [€/MWh] |
|-----------------------|---------------------------------|
| F1                    | C <sub>1off</sub> : 4,45        |
| F2                    | C <sub>2off</sub> : 4,45        |
| F3                    | C <sub>3off</sub> : 4,45        |



### Utenze in bassa tensione (usi diversi) - BT

| Fascia di prelievo | Prezzi offerti<br>cifre [€/MWh] |
|--------------------|---------------------------------|
| F1                 | C <sub>4off</sub> : 4,45        |
| F2                 | C <sub>5off</sub> : 4,45        |
| F3                 | C <sub>6off</sub> : 4,45        |

### Utenze di Pubblica Illum. (bassa e media tensione) - PI

| Fascia di prelievo | Prezzi offerti<br>cifre [€/MWh] |
|--------------------|---------------------------------|
| F1                 | C <sub>7off</sub> : 4,45        |
| F2                 | C <sub>8off</sub> : 4,45        |
| F3                 | C <sub>9off</sub> : 4,45        |

### Corrispettivo Opzione verde

|                     | Prezzo offerto Opzione<br>verde |
|---------------------|---------------------------------|
|                     | cifre [€/MWh]                   |
| Corrispettivo Unico | C <sub>verde</sub> : 0,99       |

Le utenze con misuratore monorario sono fatturate applicando il corrispettivo offerto per la fascia F3.

Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l'Opzione Verde s'impegnano al pagamento del corrispettivo  $C_{verde}$ , espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l'energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia di Consumo, Fascia Oraria e per tutta la durata della Convenzione. Il corrispettivo  $C_{verde}$  non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete.

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni gli oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore (Gestore della rete) vigente per il mercato libero, le componenti Arim e Asos e UC del mercato libero le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente



non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.

Tali corrispettivi contrattuali s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non precedentemente menzionati.

### **Fatturazione**

Il Fornitore fatturerà i corrispettivi con cadenza mensile e, su richiesta dell'Amministrazione contraente, dovrà emettere la "fattura aggregata" con indicazione distinta di costi e consumi di tutti i POD relativi ad ogni singola Amministrazione contraente. Tutti gli oneri relativi ad eventuali conguagli e/o altre spese non direttamente inerenti i consumi di energia dovranno essere fatturati, qualora possibile, in maniera separata dalle precedenti.

Fermi restando gli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, il Fornitore trasmetterà al all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Amministrazione contraente nell'ordinativo di fornitura la versione tradizionale della bolletta energetica in formato pdf entro il giorno successivo all'emissione. La trasmissione potrà avvenire altresì anche attraverso la messa a disposizione dei documenti contabili nel portale web del fornitore.

In ciascuna fattura il Fornitore dovrà indicare:

- il CIG derivato/SMART CIG riportato dalle Amministrazioni contraenti nell'ordinativo di fornitura;
- Codice Univoco Ufficio (IPA) e relativa PEC;
- il riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura;
- tutti i sopraindicati corrispettivi contrattuali nel dettaglio;
- per ciascun Punto di prelievo, il dettaglio dei consumi misurati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora non abbia ricevuto tali dati in tempo utile per emettere la fatturazione, il Fornitore potrà quantificare detti consumi sulla base del quantitativo stimato del contratto o, in alternativa, potrà utilizzare le misurazioni storiche eventualmente effettuate dal Distributore Locale, conguagliando, poi, i consumi non appena saranno disponibili i dati attuali. Gli oneri di distribuzione e dispacciamento di cui sopra verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

### **Modalità e tempi di pagamento**

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione contraente al Fornitore dovrà essere accreditato, a spese dell'Amministrazione medesima, sul conto corrente intestato al Fornitore presso la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Via Santa Margherita 12/14 – 20121 MILANO, codice IBAN IT93G0100501600000000000014, **entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.**



Il termine dei 60 giorni, in luogo dei 30 ordinari, si giustifica, ai sensi dell'art.4, commi 4 e 5, lett. b), del D.Lgs. 231/2002, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

- per ragioni organizzative interne alla Società vi è la necessità di allineare i termini di pagamento delle fatture di tutte le Amministrazioni che aderiscono alle Convenzioni della Società medesima. A tal proposito si tenga conto che tutte le Amministrazioni che hanno già aderito alle precedenti Convenzioni della Società hanno la possibilità di pagare entro 60 anziché 30 giorni per espressa previsione convenzionale e che le Aziende Sanitarie, i cui consumi rappresentano buona parte del quantitativo di energia elettrica oggetto della presente fornitura, per espressa previsione dell'art. 4 comma 5, lett. b), del D.lgs.231/2002, possono usufruire del termine dei 60 giorni;
- è opportuno tenere conto dei tempi ordinari necessari alle Amministrazioni per effettuare i controlli sulla corretta fatturazione, che possono presentarsi particolarmente articolati a causa della complessità e numerosità delle fatture.

Decorsi 30 giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini (60 giorni) senza che si sia pervenuti ad un accordo che il Fornitore e l'Amministrazione devono tentare di raggiungere, il Fornitore ha la facoltà, previa diffida ad adempiere (da notificare per conoscenza alla Società) e trascorsi 15 giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo contratto di fornitura dopo aver assicurato l'effettivo passaggio (switching) dei POD presso il relativo esercente il "Servizio di Salvaguardia" o "Maggior tutela", di cui al TIV, secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alle Amministrazioni debentrici e alla Società, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni alle modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti o a pagamenti effettuati sulla base dei dati originari.

In caso di pagamento mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit* (SDD), l'Amministrazione pagante può richiedere l'emissione di un effetto per ciascuna fattura emessa ed il fornitore dovrà dare seguito a quanto richiesto.

In caso di pagamento mediante addebito diretto *Sepa Direct Debit* (SDD) con addebito di un effetto a fronte di più fatture, l'Amministrazione pagante potrà richiedere al fornitore un report in formato Excel con l'indicazione delle corrispondenti fatture emesse ed il fornitore dovrà dare seguito a quanto richiesto.

La Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile del mancato rispetto, da parte delle singole Amministrazioni, di quanto previsto nel presente paragrafo.

## **9. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare, indica nel precedente paragrafo gli estremi del conto corrente "dedicato", ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 mentre ha già proceduto, così come previsto nel Disciplinare, a comunicare alla Società le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Il Fornitore si impegna a confermare tali dati alle





Amministrazioni ordinanti, così come specificato in precedenza, nonché a comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni contraenti ogni successiva eventuale modifica ai suddetti dati.

Il Fornitore si impegna affinché in ogni eventuale subcontratto (compreso il contratto di subappalto) venga inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, restando inteso che è facoltà della Società richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente per verificare l'inserimento della clausola.

Ai sensi del comma 9bis del richiamato art.3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L.136/2010.

## 10. Penali a carico del Fornitore

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni contraenti.

Ai fini della determinazione dei valori dei singoli contratti di fornitura e della Convenzione, per l'applicazione delle penali, si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara.

### Casi in cui verranno applicate le penali

- a) **Ritardo nell'attivazione della fornitura:** per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura, non imputabile all'Amministrazione oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto di fornitura. Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa per le forniture di ultima istanza, il Fornitore si farà carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.
- b) **Adempimento in ritardo o in modo difforme rispetto alle disposizioni della Convenzione e/o del singolo contratto di fornitura:** salva l'imputabilità del fatto all'Amministrazione contraente oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali per le quali sia previsto un termine dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara e per ogni giorno in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni della presente Convenzione e dei contratti di fornitura (e fino al giorno in cui la prestazione verrà resa in conformità alle relative disposizioni contrattuali), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Società o all'Amministrazione contraente una penale pari a un valore dello 0,5 per mille del valore, rispettivamente, della Convenzione o del Contratto di fornitura, a seconda della violazione.

### Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali ritardi e/o inadempimenti contrattuali che daranno luogo, nei termini suddetti, all'applicazione delle penali, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Società e dalla singola



Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza e, in quest'ultima ipotesi, l'Amministrazione dovrà darne previa comunicazione per iscritto alla Società.

A seguito della contestazione, il Fornitore potrà inoltrare le proprie deduzioni, sempre per iscritto, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Società o all'Amministrazione nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Società o dell'Amministrazione, a giustificare il ritardo o l'inadempimento, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra. Qualora le deduzioni pervengano solo all'Amministrazione, quest'ultima è comunque tenuta ad informarne la Società.

Le Amministrazioni contraenti e/o la Società potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, potranno avvalersi della garanzia definitiva, senza preventiva costituzione in mora né diffida.

Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; la Società potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale della Convenzione. Nel caso in cui l'importo totale delle penali applicate superi il limite del 10%, nei termini suindicati, dell'importo della Convenzione o dei contratti di fornitura, la Società o l'Amministrazione contraente può procedere alla risoluzione, rispettivamente, della Convenzione o del singolo contratto di fornitura.

In caso di applicazione delle penali, resta salvo il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La contestazione del ritardo/inadempimento e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione rispetto alla quale era in ritardo o si è reso inadempiente.

## **11. Garanzia definitiva**

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula della presente Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva rilasciata in data 16/10/2018 da UBIBANCA S.P.A. avente n. 54281/532, e relativa Appendice del 09/11/2018, di importo pari a Euro 1.426.725,00.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, anche eventualmente prorogati, e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai contratti di fornitura e viene svincolata - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti e/o della Società verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In particolare la garanzia è progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, previa consegna al Garante, da parte del Fornitore, della documentazione attestante la regolare esecuzione di parte delle prestazioni, in misura corrispondente alla percentuale da svincolare, così come al Fornitore consegnata dalla Società



Energetica Lucana. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, l'ammontare residuo della garanzia permane fino alla emissione della documentazione attestante la regolare esecuzione delle restanti prestazioni contrattuali che, ai fini dello svincolo definitivo, viene consegnato al Garante nelle modalità suddette.

La Società redige il documento attestante la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, previa acquisizione, da parte delle Amministrazioni, della documentazione attestante la regolare esecuzione del proprio contratto di fornitura. Ove le Amministrazioni non provvedano alla consegna dei richiamati documenti nei termini richiesti dalla Società, quest'ultima è legittimata a considerare regolarmente eseguite le prestazioni oggetto dei relativi contratti di fornitura e ad emettere la conseguente documentazione.

## 12. Risoluzione e Recesso

Per la disciplina della risoluzione (della Convenzione e dei contratti di fornitura) si rinvia all'art. 108 del Codice.

La Società, inoltre, potrà decidere di risolvere la Convenzione, ai sensi degli artt. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della garanzia escussa entro il termine indicato nella richiesta della Società;
- applicazione di penali oltre la misura massima precedentemente prevista.

La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dei contratti di fornitura, la Società e/o l'Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di fornitura risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Per la disciplina del recesso da parte delle Amministrazioni e/o della Società, fermo restando quanto previsto dall'ARERA, si rinvia all'art. 109 del Codice e alle ulteriori previsioni di legge in materia.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti fino alla conclusione dell'iter del passaggio ad altro Fornitore o, in casi diversi, fino alla data concordata con la Società o l'Amministrazione.

Per la risoluzione e il recesso dalla Convenzione e/o dai contratti di fornitura restano ferme le pertinenti disposizioni del D.Lgs. 159/2011.



### **13. Subappalto**

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

### **14. Responsabile della Fornitura**

Il Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore, è il referente della Convenzione e dei contratti di fornitura. Le Amministrazioni contraenti e la Società dovranno rivolgersi al Responsabile ogni qualvolta abbiano necessità di ricevere assistenza per dubbi e/o problematiche relative alla Convenzione e ai contratti di fornitura e in ogni caso di comunicazioni inerenti la fase esecutiva. Il Responsabile è, nei limiti del suo ruolo, il rappresentante del Fornitore.

Il nominativo e i recapiti del Responsabile sono stati comunicati alla Società, nei termini e con le modalità previste nel Disciplinare, e alle Amministrazioni contraenti al momento della conferma della data di effettiva attivazione della fornitura. In caso di sostituzione del Responsabile, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente alla Società e alle Amministrazioni il nuovo nominativo e i relativi recapiti.

### **15. Divieto di cessione del contratto. Ammissibilità della cessione dei crediti**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, la Convenzione e i contratti attuativi non possono essere ceduti a pena di nullità.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni contraenti nel rispetto dell'art. 105 comma 13 del Codice e della L. n.52/1991 e fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità.

Le Amministrazioni contraenti, nell'ordinativo di fornitura, riconoscono al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del proprio contratto di fornitura.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione contraente (e comunicate per conoscenza alla Società).

E' fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.

### **16. Brevetti industriali e diritti d'autore**

Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione contraente e la Società, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora, in tale ambito, venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o della Società azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese



eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente e/o la Società sono tenute ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

## 17. Scambio di informazioni e recapiti

Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza alla Società ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Amministrazioni contraenti, e fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti la esecuzione della presente Convenzione e i contratti di fornitura via posta elettronica ai seguenti indirizzi:

### Società

posta elettronica "ordinaria" [centrale.committenza@selspa.it](mailto:centrale.committenza@selspa.it);

PEC [postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it](mailto:postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it)

### Fornitore

posta elettronica "ordinaria" [anna.fortunato@edison.it](mailto:anna.fortunato@edison.it) [convenzione.pa@edison.it](mailto:convenzione.pa@edison.it)

PEC [gare.edisonenergia@pec.it](mailto:gare.edisonenergia@pec.it)

(come da nota trasmessa ai sensi del Disciplinare).

Gli indirizzi di posta elettronica delle **Amministrazioni contraenti** verranno dalle stesse indicati nei propri ordinativi di fornitura.

## 18. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) relativi alla Convenzione ed ai contratti di fornitura, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Le Parti stabiliscono che il Fornitore provveda a registrare la presente Convenzione immediatamente dopo la stipula.

## 19. Foro competente

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Società è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il Foro dell'Amministrazione contraente.



## **20. Trattamento dei dati personali e Riservatezza**

### **INFORMATIVA ALLE AMMINISTRAZIONI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Società Energetica Lucana spa fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dalle Amministrazioni anche con l'ordinativo di fornitura.

#### **Finalità del trattamento**

I dati forniti vengono raccolti e trattati dalla Società, in qualità di centrale di committenza, al fine di dare esecuzione alla Convenzione e ai contratti di fornitura.

#### **Base giuridica e natura del conferimento**

L'Amministrazione decide liberamente di trasmettere l'ordinativo di fornitura e, pertanto, di aderire alla Convenzione e, conseguentemente, di fornire i dati richiesti. La mancata trasmissione di questi ultimi potrebbe impedire la instaurazione del rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e il Fornitore.

#### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto). Non vengono, invece, richiesti né i dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, né i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Società e dal Fornitore in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

#### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Società che cura il procedimento di gara e l'esecuzione della Convenzione, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività inerenti;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Società in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione della Convenzione, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- al Fornitore;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, alla Regione Basilicata o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale la Società svolga attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad Autorità ed Enti a norma di legge.



Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l'Amministrazione prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.societaenergeticalucana.it](http://www.societaenergeticalucana.it), sezione "Società Trasparente".

#### Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. I dati personali saranno trattati all'interno della Comunità Europea.

#### Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### Diritti dell'Amministrazione/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'Amministrazione alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è la Società Energetica Lucana, con sede in Potenza, Corso Umberto I n.28-85100 Potenza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO) : WEMAPP SRLS, con sede in Potenza alla Via della Tecnica n. 24, Codice Fiscale e Partita IVA 01931590762.



Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati della Società (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email [wemappprivacy@gmail.com](mailto:wemappprivacy@gmail.com).

#### **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con l'invio dell'ordinativo di fornitura, l'Amministrazione prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano e, formalmente, presta il consenso nell'Allegato 5 Ordinativo di fornitura.

L'Amministrazione si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali con l'invio dell'ordinativo di fornitura, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali nelle modalità e termini suesposti.

Si precisa che i dati personali potranno essere trattati senza la necessità del consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti.

#### **IMPEGNI DEL FORNITORE – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel Disciplinare di gara, al paragrafo 15, che deve intendersi integralmente richiamato.

Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

Il Fornitore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet [www.societaenergeticalucana.it](http://www.societaenergeticalucana.it) del proprio nominativo e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet [www.societaenergeticalucana.it](http://www.societaenergeticalucana.it), sezione "Società Trasparente".

Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali,





necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, esso **è sin d'ora nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE**; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore, quale responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali previste nella Convenzione e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Società che potrà risolvere la Convenzione.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

#### **DATI DIVERSI DAI DATI PERSONALI**

Nell'ordinativo di fornitura le Amministrazioni dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati relativi alla fatturazione e rendicontazione, da parte della Società e del Fornitore nonché alla trasmissione e scambio di tali dati tra la Società e il Fornitore (anche per via telefonica e/o telematica), per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura. Le Amministrazioni contraenti acconsentono, altresì, a che tali dati siano diffusi tramite il sito internet [www.societaenergeticalucana.it](http://www.societaenergeticalucana.it).



I dati relativi al Fornitore, il prezzo di aggiudicazione, altre notizie e elaborazioni dei dati inerenti la procedura di gara e la Convenzione potranno essere diffusi tramite il sito internet [www.societaenergeticalucana.it](http://www.societaenergeticalucana.it) oltre che comunicati e/o diffusi a norma di legge.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a procedure di gara.

## **21. Norma di chiusura**

Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Società e/o delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che potranno comunque far valere nei limiti della prescrizione.

La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti; in particolare, queste ultime dichiarano di aver preso piena conoscenza e di approvare, singolarmente nonché nel loro insieme, tutte le relative clausole.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita dai contratti di fornitura attuativi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005.

POTENZA-MILANO, lì 12/11/2018

SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA S.p.A.  
l'Amministratore Unico  
IGNAZIO PETRONE

EDISON ENERGIA SPA  
Procuratore e l.r.  
DAVIDE MACOR



---

*Convenzione*

---

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Convenzione di seguito elencati e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce all'elenco:

Par. 4 (Oggetto e durata della Convenzione. Proroga)

Par. 5 (Oggetto e durata degli ordinativi e dei contratti di fornitura. Proroga)

Par. 6 (Obbligazioni del Fornitore)

Par.7 (Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali)

Par. 8 (Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento)

Par. 10 (Penali a carico del Fornitore)

Par.11 (Garanzia definitiva)

Par. 12 (Risoluzione e Recesso)

Par. 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

Par. 18 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Par. 19 (Foro competente)

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005.

POTENZA-MILANO, lì 12/11/2018

EDISON ENERGIA SPA  
Procuratore e l.r.  
DAVIDE MACOR